


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET" LICEO SCIENTIFICO
- IPA SPEZZANO ALBANESE
Via Nazionale 328 -87019 (CS) (Tel. 0981953570 Tel. e Fax 0981/1989904)
CODICE MECC. CSIS05300V C.F. 88001870786 C/C/P n° 19139997
csis05300v@pec.istruzione.it csis05300v@istruzione.it
<http://www.iisbachelet.net/> www.iisbacheletspezzano.gov.it
DISTRETTO SCOLASTICO N. 25 - ROGGIANO GRAVINA



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INTEGRATO CON LO

"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"

ANNO SCOLASTICO
2015-2016

APPROVAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 3 DEL 26 OTTOBRE 2015

REGOLAMENTO DI ISTITUTO INDICE

TITOLO I: Principi Generali, Finalità e Obiettivi	pag. 3
TITOLO II: Disposizioni Generali	pag. 6
TITOLO III: Gli Organi Collegiali	pag. 12
TITOLO IV: Uso degli spazi scolastici da parte degli studenti e dei genitori	pag. 20
TITOLO V: Rispetto e cura delle strutture e delle dotazioni	pag. 23

TITOLO VI: Norme Disciplinari	pag. 26
TITOLO VII: Il Personale Ata	pag. 32
TITOLO VIII: Sicurezza nell'ambiente Scolastico	pag. 33
TITOLO IX: Valutazione del comportamento degli studenti	pag. 36
• Statuto Degli Studenti e delle Studentesse	pag. 38
• Patto Corresponsabilità	pag. 42
TITOLO X: Norme Finali	pag. 44

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI

Il regolamento di Istituto è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 10 ottobre 567/1996 e sue modifiche e integrazioni, dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 *regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica*, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, quindi oltre ad essere una disposizione di legge, è funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto poiché rispecchia l’organizzazione di questa scuola. Il regolamento ha come finalità quella di garantire il funzionamento democratico e trasparente del Liceo Scientifico – IPA “Vittorio Bachelet” di Spezzano Alb. (CS). Tutta la comunità scolastica ha pari dignità ed ogni componente, a vario titolo, contribuisce al buon funzionamento dell’istituzione e al raggiungimento dei suoi specifici fini:

1. Rispettare la libertà di insegnamento e aggiornamento culturale e professionale dei docenti;
2. Realizzare il diritto di apprendere di ogni studente e promuovere la formazione ai valori e favorire processi di apprendimento;
3. Garantire la formazione culturale di tutti gli alunni attraverso lo sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali;
4. Promuovere la democrazia, lo spirito di collaborazione e di solidarietà all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica;
5. Garantire una corretta formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi presenti sul luogo di lavoro e di studio;
6. Valorizzare l’interculturalità e l’inclusione nell’ottica di considerare la diversità un valore aggiunto per tutta la comunità;
7. Promuovere e valorizzare le potenzialità di ciascuno e garantire il raggiungimento del successo formativo a tutti gli studenti.

Nella redazione del Regolamento si è inteso coinvolgere tutta la comunità scolastica per promuovere anche il senso di appartenenza all’istituzione e realizzare una efficace partecipazione alla vita della scuola nella quale tutti gli organi collegiali operano nel rispetto dei ruoli e delle diverse competenze. Il regolamento rappresenta, quindi, tutte le componenti della comunità scolastica al fine di garantire il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Infine, l’iscrizione all’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico e Ipa di Spezzano Alb., comporta l’accettazione del presente Regolamento di Istituto cui costituisce parte integrante lo Statuto delle Studentesse e degli

Studenti della scuola secondaria i cui primi tre articoli recitano:

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, ANCHE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare :
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti , anche con handicap;
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI – Orari – assenze - giustificazioni

Art. 1 - Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è il seguente:

Ingresso nell'Istituto: ore 08.20

1 h	8.20 - 9.20
2 h	9.20 - 10.20
3 h	10.20 -11.15

Pausa didattica di 15 minuti 11.15/11.30

4 h	11.30 - 12.20
5 h	12.20 - 13.20
6 h	13.20 - 14.20

Gli alunni potranno servirsi dei servizi igienici nelle seguenti fasce orarie:

8:20 – 9:20 10:30 – 11:15 12:45-13:15

I servizi stessi resteranno sempre aperti anche nelle altre fasce orarie.

I docenti valuteranno, comunque, caso per caso, l'opportunità di consentire la fruizione dei servizi anche nelle fasce orarie non previste, in presenza di manifesta necessità.

Durante le pause didattiche è assolutamente vietato agli studenti uscire dall'Istituto; ad essi è consentito l'accesso entro lo spazio antistante l'edificio.

Durante la ricreazione è assolutamente vietato:

- Salire e scendere per le scale, sporgersi dalle finestre, gettare rifiuti, urlare o fumare.

I collaboratori dei diversi piani e i docenti tutti, ma in particolare quelli della III° e IV° ora, hanno il dovere di vigilare e segnalare eventuali casi di trasgressione che saranno severamente sanzionati.

L'orario delle lezioni è presente online sul sito della scuola e anche, tempestivamente, dettato agli alunni in classe per eventuali variazioni. I genitori hanno l'obbligo di prenderne visione. L'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata, dovute a eventi prevedibili, saranno comunicate sempre online e annotate sul registro di classe. In caso di uscite anticipate per causa di forza maggiore, dovute ad emergenze (calamità naturali, problemi idrici o altro), le ore o l'ora non saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Al cambio dell'ora non è consentito uscire dalla propria aula per nessun motivo.

Non è consentito agli alunni svolgere attività di educazione fisica nelle ore non previste in orario per la

loro classe. I docenti di scienze motorie sono tenuti a vigilare e a segnalare per iscritto gli studenti che non fanno parte della loro classe e che disturbano il regolare svolgimento delle attività durante lo svolgimento della loro lezione.

A nessun alunno è consentito di allontanarsi dall'edificio scolastico arbitrariamente in tal caso l'alunno andrebbe incontro ad una grave azione sanzionatoria. Non è, altresì, consentito allontanare gli studenti dalla classe per comportamento scorretto o molesto; in tal caso il docente annoterà l'episodio sul registro di classe che verrà tempestivamente inviato alla Dirigenza tramite un collaboratore scolastico.

Art. 2 - Divisione dell'anno scolastico

L'anno scolastico sarà diviso in due periodi per il liceo e in tre periodi per l'Ipa, così ripartiti:

LICEO	I periodo	I quadrimestre	14 settembre/31 gennaio
	II periodo	II quadrimestre	1 febbraio/9 giugno

IPA	I periodo	I trimestre	14 settembre/7 dicembre
	II periodo	II trimestre	8 dicembre/9 marzo
	III periodo	III trimestre	10 marzo/8 giugno

Art. 3 - Ingresso nell'Istituto

L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni (dalle ore 8.10 alle ore 8.20), eccezionalmente (freddo intenso, temporali, precipitazioni nevose) sarà consentito l'ingresso nell'atrio (non nelle aule) a partire dalle ore 08:00.

Il suono della campanella delle ore 8.20 segna l'inizio della prima ora di lezione; il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre dieci minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abituale che finisce per danneggiare tutta l'istituzione scolastica e il buon andamento delle lezioni; l'insegnante della prima ora, su delega permanente del Dirigente, consente l'ingresso fino alle ore 8.30 per non più di sei volte a quadrimestre (4 volte a trimestre), al sesto/quarto ritardo avverte l'alunno che al prossimo ritardo verrà avvisata la famiglia ed annota sul registro di classe il relativo provvedimento. I ritardi oltre questo limite (8,30 e fino alle 8.45), anche in questo caso non più di sei a quadrimestre (quattro a trimestre), comportano l'ingresso in aula previa autorizzazione da parte del dirigente o del suo delegato e segnalazione alle famiglie.

In nessun caso si potrà entrare a scuola dopo l'inizio della seconda ora di lezione se non accompagnati dai genitori.

I docenti saranno in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, come da C.C.N.L.

Art. 4 – Uffici di segreteria

L'accesso agli uffici di segreteria deve avvenire nei tempi strettamente necessari a soddisfare esigenze amministrative e non deve costituire motivo di intralcio al lavoro degli impiegati. L'orario di ricevimento al pubblico è stabilito all'inizio di ogni anno scolastico d'intesa tra il dirigente scolastico ed il direttore dei servizi generali amministrativi e reso pubblico ben visibile sul portone d'entrata e sulle porte degli uffici.

Art. 5 - Parcheggio

L'accesso al parcheggio del Liceo Scientifico "Bachelet", non è consentito, tassativamente, a nessun

veicolo, tranne che nei casi consentiti dalla legge.

Art. 6 - Frequenza alle lezioni

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le attività alternative, per coloro che le scelgono, e la Religione Cattolica per chi di tale insegnamento si avvale. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione.

Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni. Potrebbe verificarsi che la classe per intero potrebbe essere condotta fuori della Scuola, ma sempre sotto la sorveglianza di uno o più docenti, per partecipare ad eventi culturali, a manifestazioni etc., sempre e comunque dietro preventiva autorizzazione sottoscritta da uno dei due o da entrambi i genitori ed inserita nel fascicolo personale dell'alunno.

Quegli alunni che per un qualsiasi motivo non partecipino ad una visita didattica, resteranno nella loro aula per il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 7 - Assenza del docente - eventuale riduzione dell'orario scolastico

In assenza improvvisa del docente, gli studenti possono usufruire di attività formative da parte di altri insegnanti disponibili o in completamento di orario.

In caso di assoluta impossibilità ad essere vigilati da docenti disponibili o in completamento d'orario, gli studenti possono essere dimessi previo preavviso alle famiglie, oppure possono usufruire di una variazione di orario. Tali variazioni vengono, nei limiti del possibile, comunicate per tempo alle famiglie. E' compito, tuttavia, dei genitori informarsi preventivamente sulla regolarità o meno del servizio scolastico, prendendo visione degli avvisi presenti sulla piattaforma online della scuola. Eventuale ed eccezionale riduzione dell'orario scolastico non sarà computato ai fini della validità dell'anno scolastico.

Art. 8 - Entrate 2° ora

Si ribadisce che gli studenti devono trovarsi in aula entro e non oltre le ore 08.20, e che, dopo detto orario, sarà consentito l'accesso a Scuola e in aula fino alle 8.45, il docente della prima ora avrà cura di annotare i 10 minuti di ritardo (cioè fino alle 8.30) sul registro di classe (eccettuati i soli studenti muniti di autorizzazione rilasciata dalla Scuola e trascritta sul registro di classe, per problemi di mobilità pubblica e/o di famiglia ai quali sarà consentito l'ingresso fino alle ore 08:30 senza alcuna annotazione). Il cancello di ingresso sarà chiuso alle ore 08.30, e riaperto alle ore 09.15 per permettere gli ingressi alla seconda ora. Oltre le ore 8.30 e fino alle 8.45 gli studenti sono autorizzati ad entrare in aula previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato. Dopo le 8.45 gli studenti sono autorizzati ad entrare in aula con autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato ma sarà computato ai fini della validità dell'anno scolastico come entrata alla seconda ora.

Non saranno consentite più di 12 entrate alla 2° ora nell'arco dell'anno scolastico, di cui 6 nel primo quadrimestre e 6 nel secondo per il Liceo, mentre per l'IPA ne saranno consentite 4 a trimestre. Non sono consentite entrate alla seconda ora nell'ultimo mese di lezione.

Il docente coordinatore, esaurito il bonus delle 12 entrate alla 2° ora o ritardi concessi agli studenti, è tenuto a comunicare tempestivamente ai genitori e il nominativo dell'alunno al Dirigente. In ogni caso ai fini della valutazione della condotta si adotteranno i seguenti parametri:

FINO A 12 ENTRATE	DA 13 A 20	DA 21 A 25	DA 26 A 30	DA 30 IN POI
10	9	8	7	6

Ulteriori ingressi alla 2° ora non saranno concessi, se non per gravi e documentati motivi. Per tutti quegli alunni che entreranno oltre la 2° ora, saranno ammessi solo quelli accompagnati dai genitori, oppure muniti di autorizzazione scritta e con accertamento telefonico da parte della segreteria alunni, alle famiglie. Derghe per le entrate in ritardo e non computate ai fini della validazione dell'anno scolastico:

- Sciopero accertato dei trasporti
- Terapie, visite mediche e/o patologie particolari
- Donazioni di sangue
- Analisi cliniche

Art. 9 - Uscite anticipate

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, mai prima delle ore 11.00; inoltre lo stesso alunno non può usufruire di un permesso di entrata e di una uscita anticipata nella stessa giornata. I minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni e riportate sul registro di classe e online. I permessi saranno concessi dal Dirigente o da un suo delegato. I collaboratori preposti alla sorveglianza non devono consentire ai genitori o delegati di entrare nelle classi durante le lezioni, per richiedere l'uscita anticipata dell'alunno.

Saranno ammesse al massimo 12 uscite anticipate di cui 6 nel primo quadrimestre e 6 nel secondo mentre per l'IPA ne saranno consentite 4 a trimestre.

Gli studenti maggiorenni dovranno obbligatoriamente presentare la richiesta di uscita anticipata servendosi del libretto delle giustificazioni.

L'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare agli studenti da tali uscite. Nel caso di improvvisi malori la famiglia sarà tempestivamente avvertita e provvederà, pertanto, a prelevare lo studente. Nessuno alunno potrà uscire senza che ciò sia stato annotato sul registro di classe. Tale normativa vale anche nel caso di uscita dell'intera classe.

Il docente coordinatore, esaurito il bonus delle 12 uscite anticipate concesse agli studenti, è tenuto a comunicare tempestivamente ai genitori e il nominativo dell'alunno al Dirigente. Anche in questo caso, ai fini della valutazione della condotta, si adotteranno i seguenti parametri:

FINO A 12 USCITE	DA 13 A 20	DA 21 A 25	DA 26 A 30	DA 30 IN POI
10	9	8	7	6

Derghe per le uscite anticipate e non computate ai fini della validazione dell'anno scolastico:

- Sciopero accertato dei trasporti
- Terapie, visite mediche e/o patologie particolari
- Donazioni di sangue
- Analisi cliniche

Le uscite anticipate e le entrate in ritardo non sono cumulabili tra loro.

Art. 10 - Giustificazione delle assenze

In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci su apposito libretto delle giustificazioni.

Gli insegnanti della 1° ora, sono permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla

relativa trascrizione sul registro di classe e online. I coordinatori segnaleranno tempestivamente alla Presidenza eventuali irregolarità. Delle assenze, delle entrate alla 2° ora e delle uscite anticipate, ripetute e frequenti, saranno informate le famiglie (vedi art.8-9 Tit. II).

Per un'assenza della durata di 5 o più giorni consecutivi è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.

Gli studenti che non presentano la giustificazione al momento del rientro da una assenza sono ammessi in classe con riserva, con l'obbligo di giustificare il giorno successivo. Qualora tale giustificazione non venga ulteriormente presentata, dopo un massimo di tre giorni, lo studente non verrà ammesso alle lezioni e sarà vigilato presso la Presidenza o la Segreteria didattica fino all'arrivo del genitore (o di chi ne fa le veci) che giustificherà l'assenza o se desidera lo riporterà a casa.

La mancata diligenza nelle giustificazioni delle assenze costituisce elemento di valutazione disciplinare, tale da incidere sul voto di condotta.

Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie giustificazioni previo rilascio da parte della famiglia di dichiarazione di conoscenza di tale eventualità.

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile; esse incidono, oltre che sulla condotta, anche sul profitto, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire il grado di profitto scolastico dei singoli alunni, ai fini delle valutazioni; di ogni assenza, comunque, a qualunque titolo dovuta, va presentata per iscritto la motivazione sul libretto delle giustificazioni. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per l'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti del secondo biennio e del quinto anno.

Art. 11 – Deroghe validità anno scolastico

Il D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7 recita: ”.....ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola, convenzionalmente fissato a 33 (trentatré). Il limite minimo di ore di frequenza per la validità dell'anno scolastico, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato dal Collegio docenti dell' I.I.S secondo le seguenti tabelle:

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENZE APPLICATE

CLASSI	TOTALE ORE	MAX ASSENZE ORE
PRIME	891	223
SECONDE	891	223
TERZE	990	248
QUARTE	990	248
QUINTE	990	248

CORSO IPA DIURNO E SERALE

CLASSI	TOTALE ORE	MAX ASSENZE ORE
PRIME	1089	272
SECONDE	1056	264
TERZE	1056	264
QUARTE	1056	264
QUINTE	1056	264
QUARTA SERALE	759	190
QUINTA SERALE	726	182

Verranno conteggiate come presenze la partecipazione degli studenti:

- alle attività culturali e formative approvate dagli O.O.C.C. dell'istituto (ad esempio: campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività autorizzate e documentate di orientamento universitario)
- alle attività didattiche extracurricolari (ad esempio: uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali)
- agli stage
- ad esami di certificazione esterna (lingua, ECDL) o a concorsi. In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula dello studente.

Nel caso di studenti portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero si farà riferimento a quanto stabilito, per ognuno di essi, dal rispettivo PEP o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Per gli studenti che dovessero trovarsi in ospedali o luoghi di cura, per un periodo più o meno lungo dell' anno scolastico, con la seguente necessità che il Consiglio di Classe debba predisporre e concordare con lo studente un apposito programma personalizzato, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 22.06.2009).

Saranno computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive

- Entrate in ritardo dopo le 8,30 e prima delle 9,45
- Entrate alla 2° ora
- Uscite in anticipo
- Assenze per malattia
- Assenze per motivi familiari e/o personali
- Astensione dalle lezioni (per scioperi o manifestazioni degli studenti se non ritenuti validi) o dalle assemblee di istituto
- Mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o visite guidate
- Mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe riconosciute a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica. Sulla base di quanto disposto dall' art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, e come deliberato nel primo collegio dei docenti dell'anno in corso si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati

i seguenti motivi:

- di salute documentati da apposita certificazione medica;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all' atto della dimissione

convalidato da un medico del SSN;

- assenze continuative di 5 o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SS attestante la gravità della patologia, anche se non continuative;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); personali e/o di famiglia debitamente documentate ;
- allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
- gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino ad un massimo di 5 giorni;
- donazioni di sangue;
- rientro nel paese di origine per motivi legali o assenza per regolarizzare la propria permanenza in Italia presso gli uffici di pubblica sicurezza;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- ritardi, uscite anticipate ed assenze per attività sportiva debitamente richieste e certificate dalla Federazione sportiva di appartenenza;
- lezioni o esami presso il Conservatorio Statale;
- partecipazione ai test universitari;
- partecipazione a concorsi vari;
- assenze documentate per motivi di lavoro (solo per il corso serale);
- assenze per motivi di lavoro autocertificate se il lavoro è svolto nelle aziende di famiglia (solo per il corso serale);
- assenze per mancanza di collegamento linee urbane;
- scioperi o manifestazioni ritenuti validi dalla scuola;
- Non verrà fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti o da motivi di lavoro o malattia documentati per gli studenti del serale. Eventuali casi particolari non previsti tra quelli sopra riportati, se opportunamente ed analiticamente documentati saranno valutati dal Dirigente ed eventualmente sottoposti al vaglio dei docenti dello specifico Consiglio di Classe.

Art. 12 – Sciopero, assemblee sindacali e convegni del personale scolastico

La Scuola comunicherà, mediante sito web, agli studenti e ai genitori le date di eventuali agitazioni sindacali, precisando che, in tali giornate, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dell'attività scolastica e quindi la normale vigilanza.

Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, con congruo anticipo alunni e genitori saranno informati su eventuali assemblee sindacali del personale. In quei giorni le lezioni saranno limitate alle ore di attività didattica con uscita anticipata o ingresso posticipato degli studenti. Suddette ore non saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

TITOLO III - GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Il Dirigente Scolastico

Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S., nella scuola dell'Autonomia, sino all'approvazione della

legge n. 107/2015, sono stati definiti e regolati dalla legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, rappresenta l'unitarietà dell'Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima.

Nello specifico, le suddette norme prevedono che il D.S.:

- gestisca unitariamente la scuola;
- rappresenti legalmente l'istituzione che dirige;
- gestisca le risorse finanziarie, umane e strumentali;
- diriga e coordini le risorse umane;
- organizzi le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza;
- assicuri la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di apprendimento.

Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono:

- la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione e della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto;
- l'esecuzione delle delibere di questi collegi;
- il mantenimento dei rapporti con l'autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e Provveditorato);
- la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni (insieme al Collegio dei Docenti).

Inoltre il Dirigente cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell'Istituto.

Ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si stabiliscano relazionali interpersonali basate su rispetto, comprensione e valorizzazione reciproci.

Promuove la costruzione di un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni.

La Legge n. 107/2015 ha potenziato le competenze e i compiti, sopra descritti.

Le competenze e i compiti del D.S., descritte sinteticamente nel comma 78 della suddetta legge, proseguono nel solco tracciato dalle norme sopra citate:

“il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.”

Il comma 4 prevede che il Dirigente definisca gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, da seguire nell'elaborazione del PTOF.

I commi 79 e 80 prevedono che dall'anno scolastico 2016/17, siano i Dirigenti a coprire i posti dell'organico dell'autonomia, prioritariamente posti comuni e di sostegno, proponendo incarichi triennali (quella che è stata diffusamente definita “chiamata diretta”) ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento. La proposta di incarico ai docenti viene formulata in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e sulla base del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali e anche di un colloquio.

Il comma 127 attribuisce, infine, al Dirigente scolastico il compito di valorizzare il merito dei docenti di ruolo tramite l'assegnazione di una somma di denaro, retribuita dall'apposito fondo previsto dal comma 126. I criteri per individuare gli insegnanti più meritevoli vengono stabiliti dal novellato Comitato di valutazione (comma 129).

Art. 2 – Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede e dal personale insegnante in servizio nella scuola. Al Collegio docenti spettano le seguenti funzioni:

- elaborazione del piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione; identificazione nell'ambito del P.O.F. delle funzioni strumentali riferite alle aree previste e definizione delle competenze professionali per l'accesso alle funzioni medesime;
- determinazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici;
- determinazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti formativi (relativi ad attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa);
- determinazione dei criteri per lo svolgimento degli scrutini;
- valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- formulazione di proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi.

La legge 107/2015, per il momento, non ha portato se non alcune modifiche nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa e nella costituzione del comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione di concorrenza nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito. Con l'approvazione della Legge 107 si resta, ad oggi, in attesa delle numerose deleghe conferite al Governo, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Poiché anche il Testo Unico, D.Lgs. n.297 del 1994, sarà ritoccato è prevedibile attendersi quindi un riordino degli Organi Collegiali con relativi ruoli e compiti rinnovati

Art. 3– Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è costituito dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno), da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. Fanno parte del Consiglio di classe i docenti tecnico pratici anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza. Gli ITP sono membri del Cdc a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza, sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene poi assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate e degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. Nei corsi serali, sono previsti tre rappresentanti degli studenti, ma non è prevista la presenza della componente genitori. I Consigli di classe sono convocati in via ordinaria dal Dirigente Scolastico, in via straordinaria dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore del Consiglio di classe qualora ne ravvisi la necessità, o su richiesta della maggioranza dei componenti, escludendo dal computo il Dirigente Scolastico. Le convocazioni avvengono con congruo anticipo, (5 giorni o in casi di urgenza 1 o 2 giorni) mediante comunicazione online per informare alunni, genitori e docenti.

Il Consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all'azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti.

Il Consiglio di Classe, sulla base di quanto definito nel Collegio dei Docenti in materia di organizzazione didattica, concorda anche i carichi di lavoro, decide strategie di recupero personalizzato, attività integrative, situazioni in ingresso.

In particolare il Consiglio di classe esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Nella Programmazione educativo-didattica, vengono stabilite tutte le

attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in sede di Dipartimenti disciplinari e in armonia con le indicazioni contenute nel P.O.F. dell'Istituto.

Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche:

- proposte per l'adozione dei libri di testo,
- provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni,
- visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi,
- cura dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni.

Durante la fase del Consiglio allargata a genitori e studenti rappresentanti di classe, non si può parlare di casi singoli ma solo di situazioni generali. Casi singoli, riguardanti eventualmente la disciplina, che vengono discussi anche con i rappresentanti di classe non devono mai essere trattati facendo nomi e cognomi e tutti i docenti sono tenuti a discutere in questi termini con i rappresentanti di classe dei genitori per non violare la privacy degli studenti interessati.

Gli unici organismi che discutono problemi singoli specifici sono i Consigli di Classe chiusi e riservati ai soli docenti, le Commissioni disciplinari e il Consiglio d'Istituto.

I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.

Art. 4 - I Coordinatori

La figura di coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è prevista da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.

Coordinare un CdC è quindi una forma di delega (di solito valida per l'intero anno scolastico) delle competenze proprie del dirigente che può essere da lui conferita a uno dei docenti del CdC.

La figura del coordinatore di classe, per quanto non normata e quindi atipica, è ormai ritenuta indispensabile e corrisponde all'esigenza di una migliore funzionalità didattica.

I compiti del coordinatore di classe non sono "fissi" proprio perché non previsti dall'ordinamento, ma in generale il coordinatore del CdC:

- Si occupa della stesura del piano didattico della classe;
- Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
- Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
- Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
- Presiede l'assemblea dei genitori, convocata per l'elezione dei rappresentanti degli stessi nel C.d.C. e illustra la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli organi collegiali;
- distribuisce le valutazioni intermedie, in collaborazione con i colleghi del C.d.C., coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di valutazione intermedia e scrutinio finale (schede personali ecc.);
- cura la stesura del Documento delle classi quinte, coordina la preparazione e lo svolgimento delle terze prove previste per gli Esami di Stato.
- Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.

La figura del coordinatore di classe dev'essere prevista nel POF dell'istituto (ai sensi dell'art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa").

Il dirigente scolastico conferisce la nomina dell'incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.

In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria (dev'essere stabilita nella contrattazione d'istituto).

L'incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all'affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l'accettazione esplicita da parte dei docenti. L'assunzione dell'incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto.

Il docente ha la facoltà di accettare o meno l'incarico e una volta accettato potrà rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l'incarico di segretario e quello di coordinatore all'interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).

Le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l'anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il DS è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario.

Art.5 - I Dipartimenti

L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "*Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni*".

I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per assi culturali o aree disciplinari, che rappresentano le varie discipline trasversalmente e ne indirizzano e sistematizzano le finalità nei diversi corsi di studio. La loro composizione può essere modificata tenendo conto delle esigenze della scuola.

I Dipartimenti hanno lo scopo di:

Individuare e raggiungere gli obiettivi trasversali agli assi culturali

- acquisire una dimensione più operativa, flessibile e dinamica
- realizzare le fasi istruttorie di procedure complesse
- valorizzare le competenze specifiche dei docenti

I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente scolastico, sentiti i membri del dipartimento e il Collegio dei docenti. Durante i primi incontri a inizio anno i docenti discutono e individuano conoscenze e abilità per il conseguimento delle competenze, discutono e stabiliscono gli obiettivi didattici specifici e gli obiettivi minimi disciplinari, i criteri e i parametri della valutazione finale degli allievi, progettano i percorsi formativi per competenze relativi alle discipline e presentano progetti extracurricolari, formulano i test di ingresso e fissano i criteri di valutazione comuni delle competenze.

Nei mesi aprile-maggio, i dipartimenti vengono convocati ancora per verificare la programmazione, la formulazione delle prove parallele e per discutere ed esaminare le proposte di adozione dei libri di testo.

Inoltre, a fronte del nuovo quadro normativo della legislazione scolastica, si effettuano azioni di coordinamento tra i vari dipartimenti in relazione alla certificazione degli assi culturali.

Art. 6 - I Coordinatori dei Dipartimenti

Il ruolo del coordinatore del dipartimento ha un'importanza fondamentale nell'organizzazione dei lavori di questa importantissima articolazione del collegio dei docenti. Infatti, tale figura deve essere

ricoperta da docenti che siano molto esperti in campo didattico, esperienza non corrispondente all'anzianità di servizio, ma a una serie di fattori che si acquisiscono non obbligatoriamente andando avanti negli anni.

Il coordinatore deve essere il moderatore del dibattito, deve essere un profondo conoscitore della normativa vigente e ricordare ai colleghi che il Presidente della Repubblica ha emanato, in data 15 marzo 2010, i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Alla luce di ciò, i coordinatori hanno il compito di focalizzare l'attenzione sul concetto di competenza e sul nuovo modo di programmare e nell'elaborazione dei "nuclei fondanti" deve, altresì, ricordare ai colleghi che le Nuove Indicazioni, pur lasciando grandissima autonomia al docente di contestualizzazione nelle varie realtà, danno delle precise direttive su cosa va fatto nel primo biennio, nel secondo biennio e al quinto anno in un'ottica dello sviluppo delle competenze (Raccomandazioni del Parlamento Europeo, il Documento Tecnico n.139 del 22 agosto 2007 e i Regolamenti del riordino degli istituti d'istruzione secondaria superiore e non solo, sono progettati mettendo in primo piano le competenze).

Art. 7 - Giunta Esecutiva

Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al consiglio d'istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento, predisposto dal Dirigente, al Consiglio d'Istituto e il conto consuntivo. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso

Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, un genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale, individuati dal consiglio d'istituto tra i suoi componenti.

Art. 8 - Consiglio di Istituto

Nell' I.I.S. "Bachelet" – Ipa il Consiglio di Istituto è costituito nel modo seguente:

- il dirigente scolastico;
- tre rappresentanti dei genitori degli alunni;
- tre rappresentanti eletti dagli studenti;
- sei rappresentanti del personale docente;
- un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, dagli studenti dell'istituto.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di uno studente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

I consigli di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Il Consiglio di Istituto:

- Ha il compito di “approvare” il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti (art. 3 del D.P.R. 275/1999 come modificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 107/2015)
- Adozione degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Criteri generali per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti.
- Scelta del componente docente del comitato di valutazione dei docenti di competenza del Consiglio e dei due rappresentanti dei genitori o, nelle scuole secondarie del secondo ciclo, di un rappresentante dei genitori e di uno degli studenti (art. 11 del d.l.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell'articolo 1 della legge 107/2015).

Il consiglio di istituto adotta gli indirizzi generali del DS e determina le forme di autofinanziamento.

Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'esplicitamento dei servizi amministrativi.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e

seguenti.

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

Art. 9 - Consulta Provinciale degli Studenti

È un organismo di rappresentanza cui fanno parte 2 studenti della scuola (DPR n.567/96) eletti da tutti gli studenti. Il mandato ha durata biennale. Il suo compito principale è quello di garantire il più ampio confronto fra gli Istituti di istruzione secondaria, stipulare accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro.

Art. 10 - Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco d'Istituto è formato dai Rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, cui si aggiungono i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. Il Comitato Studentesco ha il compito:

- di richiedere la convocazione dell'Assemblea di Istituto;
- di proporre iniziative da sottoporre alla approvazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto ;
- di informare tutti gli studenti, tramite i loro rappresentanti, sulle delibere approvate dal Consiglio di Istituto.

Il Comitato Studentesco non ha, quindi, un potere decisionale, ma solo propositivo; è comunque importante la funzione di promuovere la partecipazione degli studenti per istituire un raccordo tra Rappresentanti di istituto e studenti di tutte le classi. Il Comitato Studentesco può eventualmente designare altri rappresentanti per prendere parte ad attività di commissioni in cui è prevista la loro partecipazione.

Art. – 11 Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti ad una Commissione di garanzia, entro 15 giorni dalla loro emanazione. L'Organo, eletto in seno al Consiglio di Istituto, è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, 1 rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio d'Istituto, 1 rappresentante dei genitori, 1 degli studenti, 1 rappresentante del personale ATA. Decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Sul ricorso l'organo di garanzia decide a maggioranza, previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni. Per ognuna delle componenti rappresentate viene eletto, con le medesime modalità di cui sopra, un membro supplente, onde ovviare alle possibili situazioni di incompatibilità.

Dell'Organo di Garanzia non possono far parte i membri del Consiglio d'Istituto .

Entro tre giorni dalla proposizione del ricorso il Dirigente Scolastico convoca l'O.d.G. che dovrà concludere il procedimento istruttorio e pronunciarsi entro i successivi sette giorni, disponendo l'art. 5, comma 1, del DPR 21 novembre 2007 n. 235 (Statuto degli studenti e delle studentesse...), che il ricorso sia deciso entro dieci giorni dalla sua proposizione.

Qualora l'O.d.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare irrogata.

Per la validità delle deliberazioni non è necessario che siano presenti tutti i membri.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto

espresso dal Presidente.

L'astensione di uno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

Avverso le decisioni dell'O.d.G. è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero entro quindici giorni dallo spirare del termine (dieci giorni) entro il quale l'O.d.G. deve adottare la propria decisione, dinanzi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

La decisione del reclamo è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale che è composto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o da suo delegato, che lo presiede, nonché da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale procede all'istruttoria sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dalle parti e deve rendere il parere nel termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del reclamo.

Qualora nel predetto termine perentorio l'O.d.G. ometta di esprimere il parere, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere il reclamo indipendentemente dal parere.

Art. 12 - Comitato dei genitori degli alunni

E' istituito il Comitato dei genitori degli alunni, composto dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e d'Istituto.

Nella prima riunione d'ogni anno scolastico il Comitato elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.

Esso, nell'esercizio della funzione promozionale della partecipazione dei genitori, elabora indicazioni e proposte, che sottopone poi alla valutazione degli organi collegiali e del dirigente.

È convocato su richiesta del suo presidente, del presidente del Consiglio d'Istituto, del dirigente.

La convocazione è autorizzata dal dirigente ed i promotori né danno comunicazione mediante affissione all'albo.

TITOLO IV - USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DA PARTE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 1 - Disposizioni generali

Studenti e genitori possono riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati (regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione). In particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Studenti e famiglie hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività.

Gli studenti e i propri genitori hanno, quindi, diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della partecipazione e dei diritti democratici.

Art. 2 - Assemblee degli studenti

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in Assemblea a livello di classe di corso e di Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

L'attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola all'Assemblea stessa.

Durante la prima ora di lezione il docente presente in classe avrà cura di prendere le presenze e a sua discrezione fornire il suo contributo di idee per lo svolgimento della successiva assemblea.

- E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata, ma in numero di ore non superiore a quattro.
- Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni e nel mese di gennaio. Alle assemblee di classe e di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino.
- È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto dei soli rappresentanti di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore.
- L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico o a un suo delegato, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa.
- In caso di necessità o di particolare urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell'Assemblea su richiesta del solo Presidente dell'Assemblea e con ridotto tempo di preavviso, anche il giorno stesso.
- La richiesta di Assemblea di classe o di Istituto deve contenere la precisa indicazione dell'ordine del giorno. Il modulo di richiesta indirizzato al Dirigente Scolastico si ritira negli orari di apertura alla Segreteria Didattica.
- Alla fine dell'Assemblea i responsabili della compilazione del modulo di convocazione di detta assemblea avranno cura di redigere il resoconto dell'incontro, su apposito format, e depositarlo nella segreteria didattica.
- L'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, qualora non si voglia realizzare nella sola Aula Magna. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- Alle assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente.
- Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di Presidente dell'Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l'Assemblea o delegare un altro studente.
- Il Presidente dell'Assemblea, o il suo delegato, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea d'Istituto e l'ordine durante lo svolgimento di questa.
- Può essere istituito un "servizio d'ordine" composto da max 10 persone scelte a discrezione del presidente dell'assemblea sulla base della disponibilità espressa dagli studenti. Il "servizio d'ordine" rimane in carica per la durata di tutto l'anno scolastico. I suoi componenti devono indossare, in modo che sia visibile e per tutta la durata dell'assemblea, un segno distintivo fornito loro dal presidente dell'assemblea. Al "servizio d'ordine" sono attribuite le seguenti competenze:
 - garantire il rispetto dell'arredo e dell'attrezzatura del luogo dove si svolge: l'assemblea, dando tempestiva comunicazione al presidente dell'assemblea di eventuali danni arrecati;
 - curare la sorveglianza dell'entrata principale e delle uscite di sicurezza in modo da evitare l'accesso ad estranei e, contemporaneamente, impedire l'uscita degli studenti prima del termine dell'assemblea;
 - indirizzare gli studenti verso le apposite uscite qualora vengano a mancare le condizioni di sicurezza all'interno della struttura ospitante l'assemblea

Inoltre, i rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto, il dirigente scolastico o un suo delegato possono intervenire nel caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'attività assembleare, sospendendo la continuazione dell'assemblea.

Gli studenti che intendono partecipare all'attività assembleare vi partecipano fino al termine della stessa, nel rispetto di chi ha organizzato la realizzazione e la buona riuscita dell'assemblea. Analogamente di studenti che scelgono di rimanere in classe svolgono, normalmente, l'attività didattica fino al termine dell'assemblea.

Art. 3 – Assemblee di Classe

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore ad esclusione del mese di gennaio e maggio. L'assemblea si dovrà svolgere con opportuna turnazione delle materie. La richiesta di convocazione deve essere controfirmata per adesione dai docenti in servizio nelle ore fissate per lo svolgimento dell'assemblea almeno tre giorni prima della realizzazione. Al termine dell'attività deve essere redatto un verbale sintetico degli argomenti trattati. I rappresentanti degli studenti della classe coordinano la discussione e si incaricano della redazione del verbale che va prelevato e consegnato nella Segreteria didattica. Il docente in servizio ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'attività assembleare anche se, su richiesta della classe non sarà presente in aula.

Art. 4 - Assemblee dei genitori

I genitori ritengono importante la loro partecipazione alla vita scolastica in un'ottica di collaborazione fattiva. A tal fine le assemblee dei genitori vogliono essere un momento di conoscenza reciproca e il loro regolamento vuole individuare quei criteri che assicurando un comportamento corretto da parte di ciascuno siano garanzia di reciproco rispetto e motivo di partecipazione democratica.

Le richieste possono riguardare:

- L'assemblea di classe la cui prima convocazione è fatta dal Dirigente scolastico affinché i genitori designino i loro rappresentanti e successivamente può essere convocata ancora dal Dirigente scolastico, o dai rappresentanti dei genitori, o dai rappresentanti degli alunni, o dalla maggioranza dei genitori o dalla maggioranza degli alunni della classe stessa.
- L'assemblea di istituto è convocata dal dirigente scolastico, o dal presidente o dal vice presidente del consiglio di istituto, o dalla maggioranza dei rappresentanti dei genitori o degli alunni, o dal referente del Comitato genitori.

Il comitato genitori è convocato dal Dirigente Scolastico, o dal referente del comitato stesso o dal presidente o dal vice-presidente del consiglio di istituto, o dalla maggioranza dei rappresentanti dei genitori o degli alunni

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici previa richiesta degli stessi da farsi almeno 8 giorni prima al Dirigente scolastico così da permettere, da parte dell'istituto, l'organizzazione del personale di sorveglianza nonché dello spazio utile ed inoltre perché le famiglie possano ricevere l'avviso almeno 5 giorni prima. Solo in caso di particolare urgenza si può derogare ai termini di tempo previsti.

Nella comunicazione di riunione coloro che convocano sono tenuti a farne richiesta scritta al Dirigente scolastico precisando gli stessi contenuti che sono riportati alla comunicazione alle famiglie

Gli avvisi alle famiglie per le assemblee sopra descritte sono realizzati dal dirigente scolastico nei modi che riterrà più opportuni, dai genitori o dagli studenti tramite comunicazione scritta fotocopiata a scuola per la quale si chiede di poter disporre di tessera autofinanziata e depositata in segreteria utilizzabile allo scopo previa delega personale realizzabile di volta in volta e controfirmata dal Presidente del Consiglio di istituto

Sulla convocazione andrà segnalato quanto segue: la tipologia di assemblea, l'ordine del giorno, la data e l'ora. Per quanto riguarda l'ora è preferibile rifarsi alla fascia serale.

Per la assemblea di classe, in considerazione del fatto che coinvolge un numero limitato di persone, si rimette alle modalità che i rappresentanti dei genitori o degli alunni vorranno attivare raccomandando comunque la correttezza e la tempestività della comunicazione

Se la presenza lo richiede si possono articolare in gruppi di lavoro secondo la disponibilità dei locali.

E' compito dei rappresentanti degli alunni vigilare e raccomandare affinché le comunicazioni

pervengano alle famiglie ed in caso di assenze si attiveranno per garantire comunque la comunicazione tramite sito web d'istituto o anche telefonando .

Qualora i genitori convocati non possano intervenire per impegni personali, sono pregati di avvisare tramite i figli anche solo verbalmente o telefonando alle persone che hanno convocato l'assemblea. Sarebbe, comunque, necessario che si attivassero per conoscere comunque le risultanze dell'assemblea stessa.

A tale scopo infatti si redige un verbale anche informale nel quale si esprime quanto emerge nella discussione ed un consuntivo sulla presenza-partecipazione così da poter essere utilizzato sia dagli eventuali assenti sia come pro-memoria per successivi incontri, sia come atto per comunicare al Dirigente scolastico le risultanze della assemblea.

Il verbale è realizzato nella seduta d'accordo con i presenti, senza precisare i singoli interventi, ma puntando sulle risultanze globali, salvo richiesta diversa dei singoli presenti che volessero formalizzare il loro intervento.

Redige il verbale un segretario nominato di volta in volta fra i presenti, e consegnato al responsabile coordinatore dell'assemblea che lo custodisce per gli usi sopra previsti.

Nelle assemblee si possono invitare e in tal caso partecipano con diritto di parola il Dirigente scolastico e/o i docenti coinvolti e/o specialisti richiesti nell'ordine del giorno, comunque specificati nella comunicazione della convocazione e nell'invito alle famiglie.

I presenti alla assemblea garantiscono il rispetto degli spazi loro assegnati e del tempo di utilizzo degli stessi, ma si affidano alla scuola perché assicuri il necessario supporto tecnico e la vigilanza tramite personale scolastico.

Art. 5 - Attività organizzate e gestite dagli studenti

Gli studenti possono farsi promotori di eventi e manifestazioni culturali, seminari, convegni, tavole rotonde ecc. Per lo svolgimento di tali attività gli studenti dovranno concordare i tempi e i modi con il Dirigente scolastico e disporre della condivisione dei docenti. Gli studenti possono, altresì, disporre degli strumenti e delle attrezzature in dotazione alla scuola, con l'assistenza del personale specifico.

TITOLO V - RISPETTO E CURA DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

Art. 1 - Rispetto degli ambienti

Il fondamento delle regole della convivenza civile risiede nel rispetto dei compagni, degli adulti, degli ambienti, degli arredi, del materiale didattico, delle strumentazioni tecnologiche e degli spazi esterni, che sono affidati, per il buon uso del bene comune, agli alunni e a tutto il personale scolastico, nel rispetto dei propri ruoli con senso di responsabilità e collaborazione.

Chi contravviene sarà punito secondo quanto disposto dal Regolamento d'istituto.

Art. 2 – Dotazioni dell'Istituto

l'Istituto è dotato di aule, laboratori, biblioteca, palestra, spazi comuni interni e spazi esterni, punto ristoro, dotazioni e strumentazioni didattiche e multimediali, uffici di segreteria e di presidenza, azienda agricola.

L'accesso a l'uso di questi spazi e delle dotazioni sono regolamentati nel modo seguente:

- Tutte le dotazioni presenti in istituto sono beni pubblici ed appartengono al patrimonio dell'Istituto "Bachelet" o sono ad esso concessi in uso;

- Il personale docente e non docente, gli studenti, i genitori, collaborano per la conservazione e la funzionalità delle dotazioni di istituto, pertanto chiunque è a conoscenza di danni e malfunzionamento delle dotazioni o di lesioni alle strutture dell'edificio è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente per i provvedimenti del caso;
- Tutto il personale della scuola può utilizzare le dotazioni presenti in istituto purchè per motivi didattici e secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- Chiunque nell'utilizzare i materiali in genere, le attrezzature strumentali e non, per imperizia o non curanza, li manometta o li danneggi o ne concorra al furto volontariamente, è tenuto al risarcimento del danno causato, incorre in provvedimenti disciplinari ed è perseguibile per legge.
- I beni mobili dell'istituto sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal DSGA. Ai sensi dell'art. 24 del D.I. 44/2001, la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico afferente ogni singolo spazio o laboratorio, è affidata annualmente dal DSGA, previa nomina del Dirigente, ad un docente che assumerà la funzione di "Responsabile della gestione" del laboratorio o della biblioteca o della palestra. Le nomine devono essere fatte entro 30 gg dall'inizio dell'anno scolastico. I docenti responsabili restano in carica un anno, fino all'insediamento dei nuovi nominati.
- Il docente responsabile di un laboratorio o della biblioteca ecc. ha compiti di coordinamento e gestisce il materiale in dotazione secondo un Regolamento redatto e approvato dagli OO.CC. e che fa parte integrante del presente Regolamento di Istituto.
- In tutti gli ambienti della scuola, l'utenza interna ed esterna deve conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Per tale ragione nei laboratori non è consentito modificare la disposizione dei banchi e degli arredi in genere ed è necessario seguire alla lettera il regolamento interno al laboratorio. Stessa cosa vale per le aule dove l'assegnazione dei posti viene fatta dal Docente coordinatore di classe e può essere modificata in corso d'anno.

Art. 3 – Concessioni delle dotazioni scolastiche

Il Dirigente Scolastico può concedere, a chi ne fa richiesta, (scuole, associazioni, etc.) l'uso delle dotazioni della scuola. E' possibile la concessione in uso, sempreché non vengano pregiudicate le normali attività dell'Istituto, previo parere del Consiglio di Istituto, che si atterrà ai seguenti criteri:

- Che qualunque tipo di iniziativa non abbia scopo di lucro,
- Che risponda a chiare finalità educative,
- Che le scuole o le associazioni richiedenti sottoscrivano una convenzione con la quale assumono i rischi derivanti dall'attività e l'impegno a rifondere eventuali danni ai locali e alle dotazioni dell'istituto nonché provvedere al pagamento degli oneri derivanti dalle maggiori prestazioni richieste al personale assistente tecnico e collaboratore scolastico.

Contestualmente al parere favorevole, il Consiglio di Istituto determina anche gli oneri e gli obblighi da porre a carico del richiedente.

I LABORATORI

Art. 4 - Programmazioni attività e sicurezza

Tutto il personale che utilizza i diversi laboratori deve attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e alle disposizioni impartite al riguardo dal Dirigente. Ogni laboratorio ha un apposito Regolamento presente nell'ambiente, oltre che un registro delle firme di presenza e delle attività. I responsabili di laboratorio avranno cura di stilare ad inizio anno scolastico un programma preventivo che si prevede di realizzare ed alla fine dell'anno un report con le attività realmente svolte. I regolamenti dei laboratori fanno parte integrante del seguente Regolamento d'Istituto.

PUNTO DI RISTORO

Art. 5 – Finalità e gestione del servizio

L'I.I.S. "Bachelet" ha inteso fornire un ulteriore servizio alla propria utenza attivando un servizio di ristoro per la somministrazione di cibi e bevande. La gestione del servizio è affidata, previa gara di appalto, ad una ditta specializzata che presta servizio a titolo esclusivo in appositi ambienti concessi in uso, secondo le condizioni stabilite dal contratto di prestazione del servizio sottoscritto dal DS e dal titolare della ditta aggiudicatrice.

Art. 6 – Apertura del Bar ed accesso degli studenti

- Il bar sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
- Gli alunni dovranno prenotare per aule, al gestore del bar, tramite un solo studente per classe entro e non oltre le ore 9.30;
- Sia i docenti che gli alunni non sono autorizzati a recarsi al bar durante le ore di lezione, salvo casi di necessità;
- Il personale addetto al bar provvederà direttamente a distribuire nelle classi, dalle ore 10.45 alle 11.10, i cestini prenotati;
- Nel Punto Ristoro si può sostare solo il tempo necessario alla consumazione. La sosta nei locali del bar o nei corridoi o nel cortile, oltre il tempo utile per la consumazione e/o per il ritiro della stessa, sarà soggetta a sanzione, mediante un'annotazione sul registro di classe. Reiterate annotazioni, per la medesima inosservanza, avranno una ricaduta sul voto di condotta.

Per il pomeriggio saranno i collaboratori del DS ad informare con comunicazione verbale i gestori, delle attività scolastiche pomeridiane. Pertanto il bar funzionerà, solo in tali giorni e, comunque, massimo fino alle ore 19.00.

Art. 7 – Controllo

Il controllo e l'accertamento della rispondenza della gestione alle condizioni stabilite dal contratto, qualità, quantità e prezzi, sono affidati al Dirigente coadiuvato dal DSGA e da RSPP di istituto.

SERVIZIO FOTOCOPIE

Art. 8 – Erogazione di fotocopie

Il servizio fotocopie presente nell'Istituto è in comodato d'uso previo parere favorevole del Consiglio di Istituto che ha deliberato in tal senso. La fotocopiatrice è utilizzata esclusivamente per scopi didattici e dagli uffici amministrativi e al suo funzionamento provvede il personale non docente, pertanto non ne è consentito l'uso al personale docente ed alunni. Ogni docente che ne faccia richiesta potrà ritirare una scheda che, previo versamento di una cifra forfettaria, consente di fotocopiare fino a 100 documenti utilizzando la fotocopiatrice posta al piano terra.

BIBLIOTECA

Art. 9 – Servizio biblioteca

E' istituita una biblioteca d'Istituto, presente nella sede centrale, la cui direzione è stata affidata, dal Collegio Docenti, ad un docente coadiuvato dal personale della segreteria didattica. La biblioteca dell'istituto, da anni fa parte di un sistema bibliotecario nazionale (SBN) che mette in rete nazionale il patrimonio librario della scuola. Gli appositi ambienti adibiti alla consultazione di libri di varia natura, non solo scolastici, consentono anche uno spazio di fruizione del servizio adeguato alle esigenze dell'intero istituto e del territorio.

Modalità e orario di apertura della biblioteca sono stabiliti settimanalmente dal responsabile. Ed inoltre:

- La biblioteca gestisce tutto il patrimonio librario della scuola su supporto informatico.
- Il Prestito dei libri ha la durata di trenta giorni e ciascun utente può ricevere al massimo tre volumi alla volta.
- I libri ricevuti in prestito o in consultazione non devono essere sottolineati o deteriorati nell'uso.
- Chi danneggia gravemente o smarrisce un libro della biblioteca è tenuto a riacquistarne una nuova copia e nel caso in cui il libro non sia più in commercio è tenuto a versare una somma congrua al danno arrecato.
- Le proposte di nuovi acquisti possono essere effettuate dal docente responsabile e da tutti gli utenti dell'istituto.

E' attivo, anche per i libri scolastici, il servizio di comodato d'uso che è così regolamentato:

- i testi sono concessi in comodato d'uso a titolo gratuito e possono essere richiesti e utilizzati da tutti gli studenti regolarmente iscritti a questo istituto con un reddito pari a €10,632 su reddito ISEE. Qualora lo studente si ritirasse dalla scuola o chiedesse trasferimento ad altro istituto, è tenuto a rendere i libri;
- lo studente deve aver cura della buona conservazione dei libri, ed evitare di scrivervi o sottolinearli (eventualmente solo a matita);
- i libri andranno resi, in buono stato di conservazione, al termine dell'anno scolastico o al termine del biennio, a seconda della durata dell'adozione del testo;
- i testi possono essere riscattati, ma solamente al termine del periodo di adozione.

PALESTRA

Art. 10 – Utilizzo – comportamento – attività

- La palestra è utilizzata solo per le attività didattiche specifiche.
- A rotazione un collaboratore scolastico sarà presente quotidianamente in palestra.
- Nessuno studente ha accesso alla palestra senza il docente preposto.
- La palestra ha un suo Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto e che fa parte integrante del presente regolamento di istituto.
- Gli studenti esonerati dall'attività pratica sono tenuti ad essere presenti in palestra e ad assistere alle lezioni, avendo cura di indossare scarpe da ginnastica.

TITOLO VI – NORME DISCIPLINARI

Art. 1 – Disciplina degli studenti

Il presente Regolamento conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", e coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto ha come principio fondante quello di far crescere gli studenti in un contesto di educazione alla convivenza civile dove ognuno è portatore di diritti e doveri. In tale contesto sono collocate le norme disciplinari.

1. La sanzione disciplinare ha sempre una funzione educativa e deve rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 comma 2 del d.p.r. N. 235 del 2007);
2. La sanzione disciplinare deve tener conto della situazione personale dello studente ma anche della

gravità dei comportamenti;

3. Nell'irrogazione delle sanzioni occorre ispirarsi al principio della gradualità;
4. Le sanzioni sono sempre temporanee e devono essere ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno;
5. La sanzione deve specificare in modo chiaro le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della stessa, tanto più se la sanzione è grave, il regolamento individua le seguenti tipologie di mancanze disciplinari, procedure, sanzioni, organi competenti ad irrogarle e misure accessorie alle sanzioni:

	MANCANZA	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI
ART.1	- Mancanze nei doveri scolastici: ritardi e assenze finalizzati ad evitare verifiche, negligenza abituale - Comportamento volto a disturbare il corretto svolgimento della lezione	Docente, sentite le motivazioni dell'alunno. Capo d'Istituto e/o Consiglio di classe in caso di sospensione	1. Richiamo verbale 1. Nota sul registro 1. Convocazione dei genitori
ART.2	- Offese al decoro personale, alla morale, alla religione e alle istituzioni - Linguaggio volgare, offensivo, ingiurioso - Comportamento irrispettoso nei confronti di compagni, docenti e personale ATA	Il Preside, sentito il parere del CCC di classe, sentite le parti in causa convoca il CC ai fini della valutazione dell'atto e della eventuale sanzione.	1. Scuse pubbliche 2. Convocazione dei genitori 3. Nota scritta sul registro 4. Convocazione del CC che delibera l'eventuale sospensione
ART.3	- Comportamento irrispettoso continuato collettivo	Consiglio di Classe	1. Pulizia di locali scolastici e servizi per la comunità scolastica 2. Delibera di non partecipazione ai viaggi d'istruzione e uscite didattiche
ART.4	-Non osservanza del divieto di fumo nei locali scolastici interni ed esterni	Alunni e docenti e personale della scuola	1. Versamento di ammenda come disposto dalla normativa vigente (euro 27.50) e da apposito regolamento che fa parte integrante del presente documento)
ART.5	-Uso negligente dei sussidi didattici con danni all'Amministrazione - Mancato rispetto degli ambienti - Mancata osservanza delle disposizioni sulla sicurezza	Il preside, sentito il Coordinatore, l'RSPP e sentite le motivazioni dell'alunno Organo di Garanzia	1. In caso di provata volontarietà del gesto, risarcimento del danno

ART.6	- Atti violenti e forme d'intimidazione non perseguibili penalmente	DS e/o Consiglio di Classe, sentite le parti in causa dapprima in via riservata poi con i rispettivi genitori Organo di Garanzia	1. Scuse pubbliche 2. Convocazione dei genitori 3. Sospensione
ART.7	- Atti perseguibili penalmente	DS e il Consiglio di Classe Organo di Garanzia	1 Convocazione dei genitori 2. Denuncia alla competente autorità giudiziaria 3. Sospensione dalle lezioni
ART.8	Manipolazione del registro di classe	Convocazione dei genitori, ammonizione scritta e, in caso di recidiva, sospensione* fino a 5 giorni. Organo di Garanzia	Dirigente Scolastico o Docente/ Consiglio di classe (per sospensione)
ART.9	Evidente mancanza di rispetto nei confronti del D.S., del personale della scuola e dei compagni.	Convocazione dei genitori e ammonizione scritta e, in caso di recidiva, sospensione fino a 5 giorni. Organo di Garanzia	Dirigente Scolastico o Docente/ Consiglio di classe (per sospensione)
ART.10	Danneggiamento o distruzione di strutture o arredo scolastico e/o interruzione arbitraria delle lezioni	Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato. Organo di Garanzia	Decisioni Consiglio d'Istituto
ART.11	Atti di violenza grave nei confronti del personale della scuola e dei compagni. Uso e/o spaccio di stupefacenti, atti osceni in luogo pubblico, furto e truffa di proprietà pubblica e privata.	Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato. Organo di Garanzia	Decisioni Consiglio d'Istituto
ART.12	Atti di violenza e di bullismo nei confronti del personale della scuola e/o dei compagni .	Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato. Organo di Garanzia	Decisioni Consiglio d'Istituto
ART.13	Atti vandalici ai danni delle strutture	Sospensione fino a 15 giorni. Organo di Garanzia	Decisioni Consiglio di Classe
ART.14	Offese al decoro personale e alle istituzioni	Sospensione fino a 15 giorni. Organo di Garanzia	Decisioni Consiglio di Classe

ART.15	Inosservanza frequente del Regolamento d'Istituto	Sospensione fino a 15 giorni. Organo di Garanzia	Decisioni Consiglio di Classe
--------	---	---	-------------------------------

Art. 2 - Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano il temporaneo allontanamento dalle lezioni.

Ammonizione scritta del Docente: Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato ne dà comunicazione scritta alla famiglia e informa il Dirigente scolastico.

Ammonizione scritta del D.S. Su segnalazione di un Docente, il Dirigente scolastico o il Collaboratore di presidenza delegato, annota l'ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione scritta alla famiglia.

Art. 3 - Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento d' Istituto, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in seduta riservata alla solo componente docenti e perfetta entro il termine massimo di 5 giorni. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenni, assistito dai genitori. Si passa all'ascolto dello studente autore della violazione che esporrà le proprie ragioni a difesa. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa) solo dall'Organo competente: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La sanzione scritta viene trascritta sul registro di classe e la decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Il Consiglio di Classe, espletate le formalità di rito e consapevole che le sanzioni devono essere certe, proporzionate e dissuasive, valuterà, volta per volta, la durata dell'allontanamento dandone giuste motivazioni.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua, altresì, un'attività alternativa utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa, è efficace solo se condivisa dalla famiglia. Il Consiglio di classe preso atto dell'eventuale opzione dell'attività alternativa, nell'attribuzione del **voto di condotta valuterà l'infrazione relativamente al parametro " Osservanza del Regolamento d'Istituto" ma scomputerà le assenze sanzionate dal parametro " Frequenza e assiduità" .**

In ogni caso, nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente e la famiglia, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art. 4 - Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni

Il Dirigente scolastico propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenne, assisti dai genitori. Si passa all'ascolto dello studente autore della violazione che esporrà le proprie ragioni a difesa.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa) solo dall'Organo competente: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La sanzione scritta viene trascritta sul registro di classe e la decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Il Consiglio di Istituto, espletate le formalità di rito e consapevole che le sanzioni devono essere certe, proporzionate e dissuasive, valuterà, volta per volta, la durata dell'allontanamento dandone giuste motivazioni.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Istituto individua, altresì, un'attività alternativa utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa, è efficace solo se condivisa dalla famiglia. Il Consiglio di classe preso atto dell'eventuale opzione dell'attività alternativa nell'attribuzione del **voto di condotta valuterà l'infrazione relativamente al parametro " Osservanza del Regolamento d'Istituto" ma scomputerà le assenze sanzionate dal parametro " Frequenza e assiduità"**.

In ogni caso, durante il periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente e la famiglia, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art. 5 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame di Stato

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Art. 6 - Attività alternativa all'allontanamento

L'allontanamento dalle lezioni, dovuto all'applicazione di sanzione disciplinare, potrà essere commutato in un'attività a favore della comunità scolastica.

Pertanto l'alunno o la famiglia potrà decidere le eventuali attività da svolgere durante l'allontanamento dalle lezioni.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque definita e dettagliata con il Dirigente scolastico.

Art. 7 - Risarcimento del danno

Alla sanzione disciplinare "Atti vandalici ai danni della struttura" si sommerà l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Art. 8 - Impugnazioni o reclami

Per tutte le sanzioni disciplinari, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad apposito organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti.

Art. 9 - Organo di garanzia: procedura

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati. L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

Art. 10 Risarcimento per danni

Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati.

Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art. 11 Abbigliamento e linguaggio

Negli spazi interni ed esterni tutti coloro che sono presenti in Istituto sono tenuti ad avere un abbigliamento decoroso e ad utilizzare un linguaggio adeguato all'ambientescolastico.

Art. 12 Telefoni mobili e altre apparecchiature

Nel corso delle lezioni, all'interno di aule e laboratori è vietato l'utilizzo dei telefoni mobili ed altri strumenti atti all'invio e ricezione di messaggi scritti ed orali. In caso di utilizzo di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante provvede al ritiro dell'apparecchiatura e lo consegna successivamente in presidenza. Al di fuori delle attività didattiche l'uso del telefono cellulare è consentito, ma deve avvenire senza recare alcun disturbo alle attività scolastiche.

Art. 13 Affissioni

È possibile diffondere, all'interno dell'Istituto, materiale stampato ciclostilato nonché affiggere comunicazioni negli spazi dedicati alle singole componenti scolastiche, indicando il nome del responsabile, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Art. 14 Interruzione del servizio scolastico per iniziativa arbitraria degli studenti

Eventuali arbitrarie interruzioni delle attività scolastiche, dovute ad iniziative non autorizzate (autogestione, assemblea non organizzata, occupazione degli spazi scolastici diurna e/o notturna), verranno sanzionate (vedi Tabella Sanzioni disciplinari). Eventuali altri provvedimenti straordinari saranno discussi e approvati dal collegio docenti.

Art. 15 Esclusione di responsabilità

L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile il verificarsi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente.

TITOLO VII - IL PERSONALE ATA

Assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici

Art. 1

Il ruolo del personale ATA è fondamentale ed indispensabile come supporto all'azione didattica per il conseguimento delle finalità educative. Il personale ATA è tenuto al rispetto delle più ampie normative contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto nazionale di lavoro.

Art. 2

Il personale ATA svolge il proprio lavoro, di sei ore, nell'arco temporale compreso tra le ore 8:00 e le 14:00, e tra le 15:00 e le 21:00, adottando una flessibilità oraria che permette l'espletamento delle funzioni necessarie per il buon andamento dell'Istituto. All'ingresso deve passare nell'apposito strumento il badge di presenza posto al primo piano. Gli orari di cui sopra vanno rispettati, fatte salve diverse disposizioni del D.S. e del D.S.G.A..

Art. 3

Il personale deve avvisare la scuola in tempo utile (entro l'orario d'inizio del proprio turno) la propria assenza da scuola, in modo da consentire al DSGA o ad un suo delegato di far fronte alle necessità dell'istituto mediante la redistribuzione dei compiti e delle mansioni al personale presente.

Art. 4

Durante l'ingresso degli studenti a scuola e durante l'uscita, il collaboratore scolastico eserciterà la funzione di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli alunni.

Art. 5

Il personale deve essere facilmente reperibile da parte del DS e dei docenti del piano per ogni

evenienza.

Art. 6

Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici controlleranno l'accesso ai bagni segnalando tempestivamente eventuali situazioni anomale.

Art. 7

Prima dell'entrata in aula di alunni e docenti, il personale addetto al piano provvederà a dotare l'aula del registro di classe, ad aprire le cattedre contenenti il computer, ad assicurarsi che siano presenti gesso e ove possibile "cancellino" per l'uso della lavagna d'ardesia;

Art. 8

Ogni collaboratore del piano, appena a conoscenza dell'assenza di un insegnante di classe, e in ogni caso, non oltre cinque minuti dal cambio di lezione, dovrà segnalare alla Presidenza o alla Vicepresidenza la situazione. Nell'attesa della sostituzione vigilerà sugli alunni della classe momentaneamente scoperta.

Art. 9

Per la registrazione delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate, il registro di classe deve essere portato, al dirigente o al suo delegato, dal personale addetto al piano.

Art. 10

Quando gli alunni lasceranno le classi per recarsi nei laboratori, in aula magna, in palestra per svolgere attività didattica con i rispettivi docenti disciplinari, o quando per necessità organizzative sono divisi tra le classi, il personale Ata preposto ai piani dovrà chiudere a chiave la porta dell'aula.

Art. 11

Alla fine delle lezioni, il personale addetto al piano, deve ritirare i registri e custodirli adeguatamente.

Art. 12

Il collaboratore scolastico addetto alla porta d'ingresso deve assicurare una vigilanza costante ed una particolare attenzione all'ingresso e all'uscita degli allievi. Dopo la seconda campana d'inizio, terrà la porta d'ingresso aperta fino alle 8:30, poi provvederà a chiuderla. Egli non deve mai lasciare l'ingresso incustodito e provvederà, ad impedire ad estranei l'accesso agli spazi esterni ed interni della scuola senza esplicita motivazione.

Art. 13

Il personale ATA deve assicurare l'integrazione degli alunni portatori di handicap.

Art. 14

I collaboratori rispettano il divieto di fumo in tutto l'istituto e vigilano scrupolosamente che non si fumi negli ambienti interni ed esterni alla scuola.

Art. 15

Al fine di assicurare il buon andamento della vita scolastica tutto il personale ATA, così come stabilito nei profili professionali, collaborerà con il personale docente per quanto di competenza.

TITOLO VIII - SICUREZZA NELL'AMBIENTE SCOLASTICO

Art. 1 - Cultura della sicurezza

Il Liceo scientifico e Ipa "Bachelet" intendono promuovere la cultura della sicurezza a scuola da intendersi non soltanto in un'ottica di tipo strutturale e tecnico, in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale o ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e formativo.

Infatti la scuola l'ambiente primario in cui valorizzare la cultura della sicurezza attraverso la condivisione delle regole e l'adozione di uno stile di vita adeguato nell'ottica della convivenza civile.

Art. 2 Norme generali

Ai sensi della D.Lgs.81/2008 e s.m.i. si richiamano i seguenti obblighi. Gli Alunni, in quanto assimilabili a Lavoratori, devono: mantenere pulito il luogo di lavoro; lasciare libere da ostruzioni sia all'interno sia all'esterno le vie e le uscite di emergenza; non accedere ad aree riservate; avvertire il Preposto (Docente o Collaboratore Scolastico) immediatamente, al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare rischio. I Docenti, in qualità di Lavoratori e/o di Preposti devono: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli, mettere in sicurezza la situazione di pericolo, allontanare gli studenti. Le attrezzature, le macchine, i sistemi di allarme e i mezzi antincendio non possono essere manomessi, variati nella struttura o spostati dalla loro collocazione per nessuna ragione. Il personale addetto all'emergenza ha il compito di verificare giornalmente lo stato originale delle attrezzature, in caso di manomissione delle stesse, avvertire con urgenza il Dirigente scolastico. All'interno e negli spazi esterni dell'edificio devono essere sempre scrupolosamente osservate le norme antinfortunistiche. Le uscite di sicurezza, quando anche non costituiscono vani di ingresso/uscita, vanno utilizzate esclusivamente in caso di necessità e per nessun altro motivo. I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare giornalmente che le stesse siano sempre in funzione. E' tassativamente vietato far uso di fiamme libere nei locali, in particolare nei laboratori, dove sono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili.

Art. 3 (Esodo e prove di evacuazione)

Nel caso dovessero verificarsi eventi di grave entità per cui si rende necessario uscire con urgenza dall'istituto (terremoti, incendi ed altre calamità), tutto il personale e tutti gli allievi devono attenersi alle disposizioni del piano di esodo generale dell'istituto esposto visibilmente in ogni locale, laboratorio ed ogni altro spazio e seguire attentamente la segnaletica di evacuazione.

Ogni anno vengono effettuate due prove di evacuazione. Tutti i presenti dovranno partecipare con serietà seguendo le indicazioni date dagli insegnanti e dal personale non docente della scuola. Al segnale di allarme, dato a sorpresa tramite tre suoni di campanella di cui 2 brevi e 1 prolungato, tutti dovranno:

- interrompere le attività in corso, qualunque cosa si stia facendo (anche il compito in classe o altra attività analoga);
- uscire con ordine dall'aula e rimanere in fila per due all'esterno della stessa;
- con calma, senza correre e fare rumori inutili, dirigersi verso l'esterno seguendo il proprio insegnante ed aiutando gli eventuali compagni in difficoltà;
- mai e per nessun motivo ritornare indietro durante il tragitto;
- raggiungere il luogo di raduno (nei cortili esterni così come indicato dalla segnaletica) dove si rimarrà vicino al proprio insegnante in attesa di informazioni.
- gli insegnanti controlleranno le presenze tramite il registro di classe, che quindi verrà portato all'esterno, e signaleranno al preside o al responsabile della sicurezza l'avvenuto controllo.
- I collaboratori scolastici, il personale di segreteria e i docenti che non staranno facendo lezione al momento dell'allarme controlleranno che tutti escano ed aiuteranno eventuali persone in difficoltà.
- Chi dovesse trovarsi fuori dalla propria aula al momento del segnale di allarme dovrà seguire l'esodo dell'area in cui si trova raggiungendo i compagni di classe una volta giunto

al punto di ritrovo esterno e quindi seguire le normali procedure.

Art. 4 - Divieto di fumo

In tutto l'edificio scolastico deve essere osservata la normativa nazionale di divieto di fumo (DDL 26 luglio 2013). La scuola, inoltre, riconosce il divieto di fumo, oltre che quale obbligo di legge, come principio connaturato ad una Istituzione che ha nella funzione educativa e formativa la propria finalità primaria. Gli studenti che saranno sorpresi nell'atto di fumare, sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica, saranno multati e sanzionati ai fini disciplinari come da regolamento d'Istituto. In particolare, sarà data tempestiva comunicazione ai genitori degli alunni minorenni che saranno trovati intenti a fumare non solo all'interno, ma anche all'esterno della scuola. Il compito del controllo è affidato a tutti, in primis ai Responsabili del fumo nelle figure del I° e II° collaboratore del Dirigente. I trasgressori saranno puniti con sanzione prevista dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravati per ritardato pagamento. In questo caso il minimo edittale scritto nella norma è 27,50 euro e il massimo 275,00 euro. Per una maggiore specificazione del divieto si veda *Regolamento sul divieto di fumare nella scuola*, Delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 15/12/2014, che fa parte integrante del presente documento.

I responsabili dell'osservazione della legge sul fumo, sia per l'Ipa che per il liceo sono due docenti nominati dagli OO.CC annualmente.

Art. 5 - Comportamenti dello studente

Tutto il personale della scuola e gli studenti devono mantenere una condotta ed un comportamento che porti ad evitare situazioni di rischio. Uno spintone, uno zaino fuori posto, una sedia spostata, una regola non rispettata possono essere le banali cause di gravi incidenti. In particolare gli studenti non dovranno:

- correre per le scale, nelle aule o nei corridoi,
- salire su sedie e banchi,
- aprire le finestre,
- sporgersi da finestre o balaustre,
- seguire scrupolosamente le istruzioni del docente in laboratorio relativamente all'utilizzo di apparecchiature e/o materiali,
- utilizzare esclusivamente l'uscita secondo il Piano di Sicurezza realizzato per l'istituto.

Art.6 - Uso di strumenti pericolosi

Nella pratica di laboratorio gli studenti potrebbero far uso di strumenti appuntiti o taglienti. L'indispensabile uso di tali strumenti è consentito solamente nei laboratori o laddove le esigenze didattiche lo richiedano, sotto la supervisione dell'insegnante, il quale provvederà a formare gli studenti al loro corretto uso. L'uso improprio di questa tipologia di strumenti, o il loro utilizzo al di fuori degli ambiti per i quali sono stati richiesti, è vietata e passibile di sanzione disciplinare.

Art. 7 - Tutela della riservatezza

Tutto il personale e tutti gli alunni hanno non solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso, ma anche l'adozione di cautele tecniche ed organizzative che tutti, compreso le persone giuridiche, devono rispettare per procedere in maniera corretta al trattamento dei dati altrui. Nessuna informazione può essere rilasciata, tranne che per i dati e nei modi consentiti dal D.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti anche in applicazione dell'art.2 del DPR n.249/1998.

Chi opera nella scuola è tenuto all'osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, ed

in particolar modo per quelli che il Codice definisce “sensibili”, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale. Pertanto tutti gli operatori, docenti e non docenti, sono riguardati, a norma del decreto legislativo citato, come responsabili del trattamento di dati personali. Quindi, di tutte le informazioni riservate, personali o sensibili di cui si venisse a conoscenza, per via accidentale o per necessità funzionale, si dovrà fare uso unicamente ed esclusivamente per le finalità proprie dell’istituzione scolastica.

Art. 8 - Divieti

E’ vietato:

- introdurre a scuola, sia nell’edificio che nel cortile, sostanze stupefacenti o psicotrope (compresi alcoolici), droghe, armi, oggetti contundenti o idonei ad offendere.
- introdurre animali, tranne che non faccia parte di uno specifico progetto didattico.

E’ vietato, altresì, l’ingresso a scuola di estranei all’istituto se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. L’eventuale ingresso di estranei deve essere limitato alla sola zona Uffici e Dirigenza, nei soli orari di apertura al pubblico o di ricevimento, e vigilato dai Collaboratori Scolastici.

Durante l’intervallo agli studenti è fatto divieto di entrare o di intrattenersi nelle aule, nei laboratori e nella palestra, inoltre nessun alunno può accedere in questi ambienti senza il docente.

Nel cambio dell’ora, in attesa dell’insegnante, gli studenti rimangono nell’aula.

Tali prescrizioni sono intese anzitutto e principalmente a tutelare la sicurezza degli studenti, in particolare dei minori.

Art. 9 - (Bullismo e molestie sessuali)

Il MIUR per dare sistematicità o omogeneità a tutti gli interventi preventivi e ai progetti finora realizzati sul territorio nazionale, finalizzati a prevenire ogni forma di violenza giovanile, ha definito linee di orientamento (nota Miur n.2519/2015 e le allegate LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo) per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo destinate al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie che contengano indicazioni e riflessioni per la conoscenza e la prevenzione del cyberbullismo e dei fenomeni ad esso correlati. Il documento rappresenta, quindi, un agevole strumento di lavoro per le istituzioni scolastiche, gli operatori del mondo della scuola, gli stakeholder e quanti a vario titolo si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.

E’ inammissibile ogni comportamento, anche verbale, che si configuri come limite della libertà psichica o fisica della persona che lo subisce, o che arrechi offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, indipendentemente dal fatto che tale comportamento venga esplicitamente denunciato dalla vittima E’ sancito il diritto di tutti ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Chiunque commetta danni a chiunque altro anche attraverso ritorsioni o in un clima di intimidazione sarà sanzionato disciplinarmente, sempre che non si configuri fattispecie di reato, nel qual caso potrà essere data comunicazione all’autorità giudiziaria.

TITOLO IX - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli

interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede (ART. 2 L. n. 169 del 30-10-2008).

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

La valutazione della condotta in sede di scrutinio trimestrale, quadrimestrale, intermedio e finale è assegnata in base alla tabella di seguito riportata:

	DESCRITTORI	Livelli	Voto condotta I°	Voto condotta II°	Voto condotta III°
1 .Dimostra coscienza civile e sociale	a) tiene un comportamento corretto, responsabile ed educato	Sempre Quasi sempre non sistematicamente sanzione disciplinare	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5
	b) rispetta gli altri e i loro diritti le diversità siano esse fisiche, sociali, ideologiche, d'opinione, culturali, religiose, etniche	Sempre Quasi sempre non sistematicamente sanzione disciplinare	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5
	b) rispetta l'identità e la dignità dei ruoli	Sempre Quasi sempre non sistematicamente sanzione disciplinare	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5
	d) rispetta gli ambienti, le strutture e i materiali della scuola	Sempre Quasi sempre non sistematicamente sanzione disciplinare	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5
2. rispetta le regole	a) è puntuale negli adempimenti scolastici	Sempre Quasi sempre non sistematicamente sanzione disciplinare	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5
	b) osserva i regolamenti dell'istituto e le disposizioni vigenti nella scuola	Sempre Quasi sempre non sistematicamente sanzione disciplinare	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5
3. Partecipa alle attività di classe e di Istituto	a) segue con attenzione le proposte didattiche, si interessa e collabora alle attività di classe e di Istituto	Sempre Quasi sempre non sistematicamente sanzione disciplinare	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5	9-10 7-8 6 5 e.<5
TOTALE					

Punti prova

1. viene calcolata la somma dei punteggi dei singoli indicatori per ogni risposta.

2. Si possono attribuire punteggi intermedi rispetto a quelli indicati, usando cifre decimali.

3. In presenza di punteggio non intero:

a) nell'intervallo 0,50-1,00 il punteggio Viene arrotondato per eccesso.

b) nell'intervallo 0,00-0,49 il punteggio viene arrotondato per difetto .

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE **DPR 24 giugno 1998, n. 249**

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

- 1.La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2.La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3.La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- 4.La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche

quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione su richiesta.

Art. 6 bis
PATTO CORRESPONSABILITA'

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' SCUOLA FAMIGLIA A.S. 2015/16

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N.3 del 26/10/2015

- VISTO il D.P.R. 24.06.1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- VISTO il D.M. 16.10.2006, n. 5843/A3, "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e Legalità";
- VISTO il D.M. 05.02.2007, n. 16, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo";
- VISTO il D.M. 15.03.2007, n. 30, "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- VISTO il D.P.R. 21.11.2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24.06.1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- VISTO il D.L. 01.09.2008, n. 137, "Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università";
- VISTI la Carta dei Servizi, il Regolamento d'Istituto e di Disciplina, il Piano dell'Offerta Formativa (POF) del I.I.S. V. Bachelet Liceo Scientifico-IPA di Spezzano Albanese ;

PRESO ATTO CHE:

1. Il Piano dell'Offerta Formativa, di cui all'art. 3 del DPR 275/99 è vincolante per le parti sottoscrittrici;
2. Il processo educativo degli alunni richiede la cooperazione tra studente, famiglia e l'intera comunità scolastica;
3. la scuola in qualità di ambiente di apprendimento educativo possiede risorse umane di varia natura che vanno utilizzate rispettate , tutelate attraverso una complessa azione di gestione;
4. la formazione e lo sviluppo della personalità dell'alunno si costruiscono attraverso l'impegno fattivo di scuola-studente- famiglia che mediante relazioni costanti e rispetto dei ruoli stringono una "Alleanza educativa".

il Liceo Scientifico- IPA di Spezzano Albanese (CS), rappresentato dal Dirigente

Dott.ssa Marietta IUSI ed il Sottoscritto:

genitore/tutore/affidatario dello/a studente/ssa _____,

iscritto/a, per l'anno scolastico 2015/2016, alla Classe_____ Sez._____

che, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

sottoscrive il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Dirigente si impegna a:

- Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale ATA nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
- Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.
- ad interagire con le richieste formative della società e ad operare in collegamento con il territorio;
- a garantire a tutti l'accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo;
- a promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori, fondamento delle società democratiche nell'epoca della complessità;
- alla massima trasparenza ed imparzialità in ogni decisione, dando visibilità tramite l'utilizzo di diverse bacheche, fisiche ed elettroniche, ai regolamenti dei quali la scuola stessa si è dotata;
- a favorire la partecipazione delle famiglie, tenendo conto dei diversi tempi di vita e di lavoro.

I genitori si impegnano a:

- Conoscere e condividere l'Offerta formativa della scuola, rispettare i regolamenti e tutto quanto concerne la funzionalità della scuola ;
- Collaborare al progetto formativo partecipando, anche con proposte e osservazioni migliorative, a consigli di classe , colloqui e assemblee;
- Mantenere un atteggiamento corretto nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- Tenere aperto un sincero dialogo quotidiano con il proprio figlio sull'andamento della sua esperienza scolastica;
- Tenersi costantemente informati sul percorso educativo e scolastico;
- Rivolgersi tempestivamente ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- Fornire con puntualità sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio;
- Controllare periodicamente il libretto delle assenze contattando la scuola per eventuali accertamenti;
- Controllare l'esito delle prove di verifica e degli interventi di recupero;
- Fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.
- A controllare l'albo On-Line ed eventuali permessi da leggere e firmare tempestivamente gli avvisi e/o comunicazioni;
- Di non permettere ai propri figli assenze, entrate posticipate ed uscite e anticipate se non per validi motivi;
- Partecipare con regolarità alle riunioni calendarizzate con gli insegnanti(colloqui o assemblee);
- Di collaborare con la scuola sul piano educativo

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- Conoscere il POF dell'istituto, gli obiettivi e il percorso didattico presentati dagli insegnanti;
- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- Partecipare con impegno al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo portando il materiale necessario;
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;

- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- Affrontare regolarmente le verifiche previste dai docenti;
- Rispettare i compagni e il personale della scuola, avendo riguardo per le diversità personali e culturali e per la sensibilità altrui;
- Riconoscere e accettare le differenze di ruolo e di competenza tra allievi e insegnanti;
- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e tutti i Regolamenti in vigore nella scuola;
- Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e trasmettere tempestivamente ai genitori le comunicazioni scuola-famiglia;
- Non danneggiare né sporcare gli spazi e gli arredi della scuola;
- Lasciare l'aula in caso di necessità, uno per volta e solo se autorizzati dal docente;
- Spegnerne i cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione;
- Essere puntuali per non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni;
- No portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, o di valore;
- Utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico e gli arredi di cui si usufruisce;
- Indossare un abbigliamento decoroso;
- Usare un linguaggio corretto e rispettoso;
- Non effettuare video-riprese e fotografie se non espressamente autorizzato;
- Rispettare, mantenere ordinati e non sporcare gli ambienti scolastici;
- Spegnerne i cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione se non richiesto dal docente a scopo didattico;
- Non uscire dalla scuola durante l'orario scolastico se non prelevati dai genitori o previa autorizzazione scritta dalla dirigenza.

IL PRESENTE PATTO HA VALIDITA' FINO AL TERMINE DEL CICLO DEGLI STUDI PRESSO I.I.S. " V. BACHELET " LICEO SCIENTIFICO – IPA DI SPEZZANO Albanese

Spezzano Albanese lì 26/10/2015

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Marietta IUSI)

IL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO
(PER ACCETTAZIONE)

LO/LA STUDENTE/SSA
(PER ACCETTAZIONE)

Il Patto, in allegato che fa parte integrante del presente ha validità fino al termine del ciclo degli studi presso l'I.I.S. "V. Bachelet" liceo scientifico – IPA di Spezzano Alb. CS.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 1 – Modifiche del Regolamento di Istituto

I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore .

Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è data visibilità attraverso il sito web ed eventuale copia, su richiesta, agli studenti all'atto dell'iscrizione.

- Il presente regolamento potrà essere modificato entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico.
- Le proposte di modifica potranno essere presentate al Dirigente scolastico entro 10 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico dai seguenti organi: - rappresentanti dei genitori; - comitato degli studenti; - metà più uno del Personale docente e non docente.

- Entro 20 giorni dalla data di presentazione il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, deciderà sulle proposte presentate.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo dell'Istituto della delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.

Copia del regolamento verrà pubblicata sul sito web dell'istituto.

La scuola si impegna a far conoscere il regolamento nei modi e nei termini che riterrà più opportuni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2015, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DOCENTI, ESPRESSO IN DATA 26/10/2015.